

Perequazione delle pensioni

Il governo Conte, nella tormentata preparazione della Legge di Bilancio 2019, è stato costretto, dai vincoli europei, a scendere nella programmazione del deficit, con un gioco di prestigio, dal 2,4 % del PIL al 2,04. Nella legge, che è stata costruita sotto dettatura dell'Europa, per mantenere le promesse elettorali su “reddito-pensioni di cittadinanza” e su “quota 100”, sono stati introdotti alcune modifiche e sbarramenti per rendere più selettivo l'accesso al “reddito e alla pensione di cittadinanza” e, per coprire queste spese e raccogliere qualche miliardo, sono state approvate misure come il taglio della perequazione delle pensioni. Avevano detto non metteremo le mani nelle tasche dei pensionati ... ed invece!

È proprio il caso della modifica al recupero dell'inflazione. Infatti il provvedimento previsto sulla perequazione per il 2019, frutto anche dell'intervento delle organizzazioni sindacali, viene sostituito con il ritorno alla perequazione già attiva con il Governo Renzi, prevedendone solo una lieve modifica delle fasce.

L'INPS che aveva già avviato i mandati per il pagamento delle pensioni, deve rifare i conti e prevede di attivare il nuovo recupero dell'inflazione dal 1 aprile del 2019, un recupero più “leggero” per le pensioni superiori a tre volte il minimo. I tre mesi precedenti, astuzia elettorale..., verranno recuperati in un'unica soluzione dopo le elezioni, a giugno.

Ma qual è la vera differenza tra i due sistemi di calcolo? Perché con il sistema introdotto dal primo aprile molti pensionati troveranno il loro cedolino lievemente più leggero? E perché, come noi sosteniamo, non sarà una lieve perdita?

Vediamo di dare alcune risposte a queste domande.

Intanto, non è solo una questione di percentuali sull'inflazione complessiva da recuperare, ma è la modalità di calcolo delle percentuali, tra il sistema orizzontale (che doveva entrare in funzione dal 1 gennaio) e quello verticale (dal 1 aprile) a creare il vero problema.

Quale differenza tra i due sistemi di calcolo, “orizzontale” e “verticale”?

Il primo, quello **orizzontale**, è simile ad un sistema progressivo.

Stabilita l'entità percentuale dell'inflazione prevista per l'anno successivo, si applicano le diverse percentuali per ogni fascia pensionistica lorda e i **singoli risultati vengono sommati** per ottenere l'incremento.

Il secondo sistema, quello **verticale**, applica **a tutta la pensione la percentuale stabilita** a seconda della fascia in cui si colloca la pensione..

Sembra differenza da poco, ma non è proprio così!

Vediamo la differenza tra i due sistemi, usando l'inflazione dell'1,1 % e le fasce come il Governo le ha deliberate per il 2019 che sono le seguenti:

- **tre volte il minimo:** 100% cioè si applica l'1,1% al lordo pensionistico (fino a 1522,26)
- pari o inferiori a **quattro** volte il trattamento minimo: 97 % cioè 1,067%
- superiori a quattro volte e pari o inferiori a **cinque volte:** 77% cioè 0,847%
- superiori a cinque volte e pari o inferiori a **sei volte:** 52% cioè 0,572%
- superiori a sei volte e pari o inferiori a **otto volte:** 47% cioè 0,517%
- superiori a otto volte e pari o inferiori a **nove volte:** 45% cioè 0,495%
- superiori a **nove volte** il trattamento minimo: 40% cioè 0,440%

Ora vediamo la differenza tra i due sistemi di calcolo prendendo una stessa pensione, ad esempio di 2.600 € lordi, a cui si applica l'incremento percentuale:

Con le fasce orizzontali:

- fino a tre volte il minimo 1.522,26 applico l'1,1% e ottengo **16,74 €**
- per la parte tra tre e quattro volte il minimo, cioè da 1.522,27 a 2.029,68, applico l'1,067 % e ottengo **5,41 €**
- per la parte tra quattro e cinque volte il minimo, cioè da 2.029,69 a 2.537,10 applico lo 0,874 % e ottengo **4,43 €**
- per la parte tra cinque e sei volte il minimo, cioè da 2.537,11 a 2.600 applico lo 0,572 % e ottengo **0,36 €**

la perequazione sarà la somma delle singole fasce e quindi l'incremento sarà di **26,94 €**

Con le fasce verticali:

collocandosi la pensione da 2.600 € nella fascia tra le cinque e le sei volte il minimo, applico direttamente al lordo di 2.600 € la percentuale del 52% dell'inflazione, cioè lo **0,36% quindi l'incremento sarà di 14,87 €**

Risultato:

una perdita di 12,07 € al mese (circa il 45% dell'incremento) che nell'anno, su 13 mensilità, significa € 156,91.

Le fasce verticali, applicate dai Governi Renzi e Conte, producono e produrranno una forte penalizzazione.

Una breve e schematica storia della perequazione

Per inquadrare le ultime vicende della perequazione, in particolare i provvedimenti del Governo Conte, più precisamente Di Maio-Salvini, occorre dare uno sguardo, anche se sintetico, alla storia dell'adeguamento periodico delle pensioni al costo della vita.

1969. Perequazione automatica

L'articolo 19 della legge 30 aprile del 1969 n° 153, esattamente cinquant'anni fa, agganciava le pensioni alla scala mobile: *“(le pensioni) sono aumentate in misura percentuale pari all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria.”* **Il recupero era trimestrale.**

1975. Collegamento alle retribuzioni degli operai dell'industria

Con l'Art. 9. Legge 3 giugno 1975, n. 160 si collegava il trattamento minimo delle pensioni alle retribuzioni degli operai dell'industria.

Ricorderete che erano gli anni in cui l'inflazione era a due cifre e sempre in forte aumento.

1984. Si introducono le fasce percentuali di aumento orizzontali (100%, 90%, 75%)

L'articolo 21 della legge n. 730/83 (finanziaria '84) dispone che *“gli aumenti della pensione sono calcolati applicando, all'importo della pensione spettante, alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione, che si determina rapportando il valore medio dell'indice relativo al trimestre, che scade in tale data, all'analogo valore medio relativo al trimestre precedente”* e che *“la percentuale [di aumento] si applica sull'importo non eccedente il doppio del trattamento minimo del Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti (FPLD). Per le fasce di importo comprese fra il doppio ed il triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 90%. Per le fasce di importo*

superiore al triplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75%”.

NB. si intendono fasce orizzontali perché la % dell'incremento non si applica a tutta la pensione, ma solo alle fasce indicate.

1986. Gli adeguamenti diventano semestrali

Con l'art. 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (finanziaria 1986), viene stabilito che “gli aumenti derivanti dalla perequazione automatica intervengano con **cadenza semestrale al 1° maggio e al 1° novembre di ciascun anno**” confermando, nel contempo, che *“tali aumenti sono calcolati applicando all'importo della pensione spettante alla fine di ciascun periodo la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria relativo al **semestre precedente il mese di decorrenza dell'aumento** all'analogo valore medio relativo al semestre precedente”*. Vengono mantenute le tre fasce del 1984.

1994. si passa al recupero annuale

Siamo a Maastricht, l'UE pone vincoli ai paesi europei.

Con l'art. 11 del DLgs 30 dicembre 1992, n. 503 (**riforma Amato**), viene stabilito che *“gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni previdenziali ed assistenziali si applicano, con **decorrenza dal 1994, sulla base del solo adeguamento al costo vita con cadenza annuale** ed effetto dal primo novembre di ogni anno”* confermando le fasce precedentemente introdotte.

Si sposta al 1 gennaio, dal 1995 la scadenza dell'adeguamento annuale (la finanziaria '95).

Oltre al “solo adeguamento al costo vita” il DLgs n. 503/1992, dispone che *“Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia e tenuto conto degli obiettivi rispetto al PIL indicati nell'articolo 3, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale”*.

1998. Penalizzate fasce alte

Vengono modificate le fasce **cancellando il recupero per le pensioni oltre 5 volte il minimo.**

La modifica: 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 2 volte il trattamento minimo; 90% sulla quota di pensione tra 2 e 3 volte il trattamento minimo; 75% sulla quota di pensione tra 3 e 5 volte il minimo; Le pensioni d'importo superiore a 5 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione per un anno e bloccate per tre anni quelle superiori a otto volte il minimo.

1999. Si introduce un'altra fascia

Alle tre fasce del '98, che rimangono inalterate, se ne aggiunge una quarta:

30% sulla quota di pensione tra 5 e 8 volte il minimo; niente sulla quota di pensione superiore a 8 volte il trattamento minimo.

2000. Governo Prodi modifica radicalmente le fasce

Con l'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001) è stato disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2001 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato sulla base dell'importo complessivo dei trattamenti per ogni singolo beneficiario:

1. nella misura del 100 % per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo Inps;
2. nella misura del 90 % per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo INPS;
3. nella misura del 75 % per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori tra cinque e otto volte il predetto trattamento minimo.
4. Continuano ad essere bloccate quelle superiori alle otto volte (verranno ripristinate solo a partire dal 2001)

Siamo sempre con le fasce orizzontali.

2008. Blocco indicizzazione per "pensioni d'oro"

Nel dicembre 2007 (finanziaria 2008) si modificano le fasce: si amplia il recupero del 100% fino a 5 volte il minimo e 75% sulla quota di pensione tra 5 e 8 volte il trattamento minimo. Nessuna rivalutazione sopra le 8 volte.

Queste fasce restano per tre anni fino al 2011.

2011. Si torna alla situazione del 2000 (legge Prodi)

le tre fasce della L. 388/2000

2012. Monti - Fornero

Il governo Monti, con la manovra «Salva Italia» di fine 2011, blocca la perequazione per le pensioni d'importo superiore a 3 volte il minimo per gli anni 2012 e 2013:

1. Indicizzazione al 100% del costo vita sulla quota di pensione fino a 3 volte il trattamento minimo (fino a 1.405,05 euro lordi mensili).
2. Le pensioni di importo superiore a 3 volte il minimo non ricevono alcuna rivalutazione

Questo blocco ha comportato per quasi 6 milioni di pensionati una perdita complessiva pari a 9,7 miliardi di € (secondo i calcoli dello SPI nazionale). Se si fa un conto proiettato ad oggi, la perdita per ciascuno ammonterebbe a migliaia di euro l'anno.

2014. Governo Renzi modifica la Fornero e restituisce parzialmente la perequazione

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale, senza confronto con i sindacati, il Governo Renzi ha proceduto per il 2014 con la Legge di stabilità 147/2013, modificando così le fasce:

1. Indicizzazione al 100% del costo vita per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS (1.486,29 Euro)
2. nella misura del 95 % per i trattamenti pensionistici **complessivamente** superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS (1.981,72 Euro)
3. nella misura del 75 % per i trattamenti pensionistici **complessivamente superiori** a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS (2.477,15 Euro)
4. nella misura del 50 % per i trattamenti pensionistici **complessivamente superiori** a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS (2.972,58 Euro)
5. nella misura del 40 %, per l'anno 2014, e nella misura del 45 %, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i trattamenti pensionistici **complessivamente superiori** a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.

Si tratta dell'introduzione di fasce verticali, cioè la % di indicizzazione del recupero dell'inflazione si applica su tutta la pensione, non fascia per fascia. (vedi calcolo prima parte)

Dal 2017, sulla base della normativa in vigore e in assenza di ulteriori interventi legislativi, avrebbe dovuto essere ripristinato il meccanismo di rivalutazione automatica per fasce di importo pensionistico del 100%, 90% e 75%, come sopra descritto. Invece verrà rinviato al primo gennaio del 2019.

Questo rinvio ha comportato un risparmio sulla spesa pensionistica (al lordo delle imposte) nel 2017 di 514 milioni e di 1,1 miliardo per ognuno degli anni successivi.

Come sempre in questi casi quello che è stato perso, a causa del mancato incremento, non si recupererà più.

2019. Non si ritorna alla L.388/2000: altra perdita per i pensionati!

La nuova disposizione di legge (L.145/2018) ripropone - in deroga all'art. 69 della legge 388/2000 – anche per il triennio 2019/2021, lo stesso schema di rivalutazione già introdotto dalla legge 147/2013 ed applicato per il periodo 2014/2018, con alcune piccole modifiche:

la rivalutazione automatica sarà riconosciuta nella misura del 100 % solo ai trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo.

A quelli di importo complessivo superiore a tre volte il minimo l'indice di rivalutazione verrà riconosciuto, a seconda dell'importo complessivo dei trattamenti pensionistici:

1. 100% fino a tre volte il minimo;
2. 97 % per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo;
3. 77 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo;
4. 52 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo;
5. 47 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo;
6. 45 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo;
7. 40 % per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

Il calcolo è nuovamente fatto per fasce verticali, come quello applicato nel 2014. Viene applicato alle pensioni dal 1 aprile e le pensioni superiori a tre volte il minimo avranno, chi più chi meno, perdite economiche irrecuperabili.